



COMUNE DI CERVASCA (CN)

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE IMU e TARI (Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato con delibera CC n. 65 - del 04/05/2023

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali dell'ufficio comunale preposto alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati inerenti il maggior gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti: dell'Imposta Municipale propria (IMU) e della tassa rifiuti (TARI);
2. La misura massima dell'incentivo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, è fissato fino ad ulteriore modifica del presente regolamento nel 4,5% del maggior gettito accertato e riscosso relativo al recupero dell'evasione IMU e TARI dell'esercizio fiscale precedente.

Articolo 2 – Attività di controllo dell'ufficio tributi

1. L'attività di controllo dell'Ufficio Tributi, consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione rientranti nelle competenze del responsabile dell'imposta (IMU, e TARI) in conformità alle disposizioni legislative.
2. Per recupero evasione, con riferimento esclusivamente a IMU, e TARI deve intendersi l'attività svolta dall'Ufficio Tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni per la presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale,
3. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di avvisi di accertamento d'ufficio e in rettifica e nell'emissione di ruoli coattivi.

Articolo 3 – Compenso incentivante e soggetti destinatari

1. Ai soli fini del presente Regolamento, rientrano nella definizione di "Ufficio Tributi", il personale assegnato all'Ufficio Tributi, e il personale addetto all'Ufficio Finanziario, oltre al Responsabile del Servizio;

Articolo 4 - Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante nella sezione variabile del fondo.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate accertate e riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - a) il 4,5% delle riscossioni a seguito di accertamento, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
 - b) il 4,5% delle riscossioni a seguito di accertamento, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti Imu e Tari notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;
 - c) il 4,5 % delle riscossioni coattive emesse tramite avvisi esecutivi, coattivo o tramite ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate dall'ente impositore o dalla società terza con riferimento ad atti di accertamento Imu e Tari;

3. L'ulteriore quota pari allo 0,5% del maggior gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti IMU e TARI nell'esercizio finanziario precedente viene destinato invece al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio.
4. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 5 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita nelle seguenti percentuali 0,5% da destinare al potenziamento delle risorse e 4,5% da riconoscere quale trattamento accessorio.

Articolo 6 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio entrate: IMU e TARI, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione e la partecipazione all'accertamento dell'evasione delle imposte e tributi precitati;
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente o altra percentuale di tempo in tempo stabilita dalla legge;
4. In sede di assegnazione degli obiettivi vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori.
5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente che coopera alla realizzazione degli obiettivi del Settore Entrate relativamente a IMU e TARI sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance e sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo definito con ripartizione effettuata dal Responsabile del Servizio finanziario con i seguenti limiti: quota non inferiore al 60% all'Istruttore Contabile del Servizio Tributi nominato altresì Responsabile del procedimento e quota non inferiore al 10% all'Istruttore contabile Ragioneria, la restante parte verrà attribuita al Responsabile del servizio.

6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 7 – Liquidazione del compenso

1. Nell'anno successivo, a quello di costituzione del fondo, e successivamente all'approvazione del rendiconto, il Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi. A tal fine redige la relazione in ordine alle risultanze dell'attività di accertamento IMU e TARI e la rimette all'Organismo Indipendente di Valutazione che ne valuterà il contenuto nell'ambito della performance.
2. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Art.8 Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'Ufficio Tributi

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito in misura pari a quanto determinato all'art.5, nonché dalle somme eventualmente eccedenti il limite del 15% del trattamento tabellare o altra percentuale definita di tempo in tempo dalla legge di cui al precedente articolo 9.
2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Indice:

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Attività di controllo dell'ufficio tributi

Articolo 3 – Compenso incentivante e soggetti destinatari

Articolo 4 - Costituzione del Fondo

Articolo 5 – Destinazione del Fondo

Articolo 6 – Trattamento accessorio

Articolo 7 – Liquidazione del compenso

Articolo 8 - Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'Ufficio Tributi

Art. 9 - Entrata in vigore